



**Interbrennero** spa  
Interporto Doganale

Sede Legale in Trento, via Innsbruck 13-15  
Codice fiscale - partita Iva – Registro Imprese n. 00487520223  
Capitale Sociale: € 13.818.933,00 interamente sottoscritto e versato

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**PARTI SPECIALI**

ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni

APPROVATO dal Consiglio di Amministrazione della Società il 18/12/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Paolo Duiella

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 1 di 112
	PARTI SPECIALI		

## INDICE

PARTE SPECIALE “A” .....	4
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	4
1. I reati rilevanti .....	5
2. Individuazione delle Aree di attività a rischio.....	13
3. Destinatari della Parte Speciale “A” .....	14
4. Regole di carattere generale .....	15
5. Protocolli specifici.....	16
6. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	18
7. Sanzioni.....	19
PARTE SPECIALE “B” .....	20
REATI SOCIETARI .....	20
1. I reati rilevanti .....	21
2. Individuazione delle aree di attività a rischio .....	26
3. Destinatari della parte speciale “B” .....	26
4. Regole di carattere generale .....	27
5. Protocolli specifici.....	28
6. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	28
7. Sanzioni.....	29
PARTE SPECIALE “C” .....	30
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI .....	30
1. I reati rilevanti .....	31
2. Individuazione Aree ed attività a rischio .....	33
3. Destinatari della parte speciale “C” .....	33
4. Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione.....	34
5. Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti .....	40
6. Misure Generali di Tutela .....	40
7. Protocolli specifici.....	41
8. Informazione e Formazione.....	43
9. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	44
10. Sanzioni.....	46
PARTE SPECIALE “D” .....	47
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO; DELITTI DI FALSITÀ IN SEGNI E STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO.....	47
1. I reati rilevanti .....	48
2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio .....	51
3. Destinatari della parte speciale “D” .....	51
4. Regole di Carattere Generale .....	51
5. Protocolli Specifici .....	52
6. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	54
7. Sanzioni.....	55

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr style="border: 0.5px solid black;"/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 2 di 112
---------------------------------	---	------------------------	--------------------

PARTE SPECIALE “E” .....	56
REATI DI PIRATERIA INFORMATICA E IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE .....	56
1. I reati rilevanti .....	57
2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio .....	63
3. Destinatari della parte speciale “E” .....	63
4. Regole di Carattere Generale .....	64
5. Protocolli Specifici .....	64
6. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	65
7. Sanzioni.....	66
PARTE SPECIALE “F” .....	67
I REATI DI RICICLAGGIO.....	67
1. I Reati Rilevanti.....	68
2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio .....	71
3. Destinatari della parte speciale “F” .....	71
4. Regole di Carattere Generale .....	72
5. Protocolli Specifici .....	72
6. Due Diligenze 231 .....	74
7. Procedura Antimafia e certificazione .....	77
8. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	79
9. Sanzioni.....	80
PARTE SPECIALE “G” .....	81
REATI AMBIENTALI.....	81
1. I reati rilevanti .....	82
2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio .....	96
3. Destinatari della parte speciale “G” .....	96
4. Regole di carattere generale .....	97
5. Protocolli specifici.....	97
6. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	100
7. Sanzioni.....	101
PARTE SPECIALE “H” .....	102
ALTRI REATI .....	102
1. I reati rilevanti .....	103
2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio .....	110
3. Destinatari .....	110
4. Regole di Carattere Generale .....	110
5. Protocolli Specifici .....	111
6. Flussi Informativi ed Attività dell’Organismo di Vigilanza .....	112
7. Sanzioni.....	112

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 3 di 112
	PARTI SPECIALI		

**PARTE SPECIALE "A"**  
**RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 4 di 112
---------------------------------	--	------------------------	--------------------

## 1. I reati rilevanti

I reati rilevanti astrattamente realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono di seguito brevemente descritti

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<b>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	100	600	3	24
<b>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 316 ter c.p.</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	100	600	3	24

<b>Interbrennero spa</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 5 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Truffa – art. 640, comma 2 c.p.</u></b></p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.</p>	100	600	3	24
<p><b><u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.</u></b></p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	100	600	3	24
<p><b><u>Frode informatica – art. 640 ter c.p.</u></b></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	100	600	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 6 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Concussione – art. 317 c.p.</u></b></p> <p>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	300	800	12	24
<p><b><u>Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 318 c.p.</u></b></p> <p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	100	200	-	-
<p><b><u>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p.</u></b></p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</p>	200	600	12	24
<p><b><u>Circostanze aggravanti – art. 319 bis c.p.</u></b></p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. <u>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</u></p>	300	800	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 7 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter, comma 1, c.p.</u></b></p> <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>	200	600	12	24
<p><b><u>Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, comma 2, c.p.</u></b></p> <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. <u>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</u></p>	300	800	12	24
<p><b><u>Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.</u></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	300	800	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 8 di 112
	PARTI SPECIALI		



DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p.</u></b></p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p>	200	800	-	-
<p><b><u>Pene per il corruttore – art. 321 c.p.</u></b></p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 c.p. , si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIF. ART.318 c.p.)</b></p>	200	600	-	-
<p><b><u>Pene per il corruttore – art. 321 c.p.</u></b></p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 c.p. , si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIF. ARTT. 319 e 319ter c.p.)</b></p>	200	600	12	24
<p><b><u>Istigazione alla corruzione – Art. 322, comma 1 – 3 c.p.</u></b></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (Omissis) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p>	100	200	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 9 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Istigazione alla corruzione – art. 322 comma 2 - 4 c.p.</u></b></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p.</p>	200	600	12	24
<p><b><u>Pene per il corruttore art. 321 c.p.</u></b></p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2 c.p.)</b></p>	300	800	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 10 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – Art. 322 bis c.p.</u></b></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</li> </ol>	300	800	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 11 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</li> <li>2) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</li> </ol> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>				

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 12 di 112
	PARTI SPECIALI		

## 2. Individuazione delle Aree di attività a rischio

Con riferimento alla possibile commissione dei reati previsti agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, Interbrennero S.p.A. ritiene che possano essere considerate foriere di rischi le attività che portano i vertici aziendali, nonché tutti coloro che operano sotto la direzione e vigilanza di questi, ad intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. E ciò anche qualora i suddetti rapporti trovino causa nelle attività svolte in *outsourcing* in favore delle società controllate. Nell'ambito dei possibili rapporti con la P.A. (ente pubblico, organismo di diritto pubblico o impresa pubblica), si possono distinguere le seguenti tipologie di attività a rischio:

- **i rapporti con la P.A. di carattere generale**, che vedono la Società entrare in contatto con la P.A., pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività aziendale (ad esempio, nell'ambito di procedimenti ispettivi, procedure autorizzative o procedimenti amministrativi e giudiziari); si tratta di attività che possono identificarsi in singole Operazioni a Rischio, definite nel tempo e individuabili separatamente;
- **i rapporti con la P.A. collegati all'eventuale richiesta e fruizione di finanziamenti, contributi o altre sovvenzioni pubbliche** erogati dall'ente pubblico locale, nazionale o comunitario;
- **la gestione del personale dipendente e l'attribuzione di incarichi ad amministratori e consulenti**, che potrebbe esporre la società a ulteriori rischi connessi alla possibile commissione di reati contro la PA, in quanto tali attività potrebbero integrare il corrispettivo correlato ad atti di corruzione/concussione;
- **la trasmissione di documenti e/o dichiarazioni aventi efficacia probatoria della PA;**
- **lo svolgimento di attività in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;**
- **l'instaurazione di rapporti di natura commerciale con la P.A.**

Particolare attenzione va prestata nelle seguenti attività a rischio:

- la partecipazione a procedimenti amministrativi preordinati all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o altri provvedimenti abilitativi necessari per lo svolgimento delle attività societarie;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 13 di 112
	PARTI SPECIALI		

- i rapporti con i servizi della Pubblica Amministrazione di ispezione e vigilanza (in materia ambientale, fiscale, previdenziale, sanitaria, etc.);
- l'avvio e la gestione di procedure per l'ottenimento di erogazioni o contributi da parte delle P.A. italiane o comunitarie e la gestione dei fondi eventualmente erogati;
- i rapporti con l'amministrazione della giustizia nell'ambito o in occasione di procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria e penale, che abbiano ad oggetto o interessino le attività della Società;
- la produzione di documentazione alla P.A., anche attraverso i mezzi informatici;
- la selezione ed assunzione di personale dipendente e l'attribuzione di incarichi a consulenti e collaboratori;
- lo svolgimento delle attività di pubblico servizio;
- l'instaurazione e la gestione dei rapporti di natura commerciale con la P.A.

### 3. Destinatari della Parte Speciale "A"

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- qualsiasi lavoratore dipendente di Interbrennero S.p.A. che venisse in contatto con organi o uffici della P.A., nonché con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- eventuali soggetti interni o esterni incaricati: i) di assistere Interbrennero S.p.A. nell'ambito di rapporti con la PA (ad esempio in procedimenti amministrativi preordinati all'ottenimento di autorizzazioni o altri provvedimenti abilitativi); ii) di prestare consulenza alla società nell'ambito della partecipazione ai procedimenti amministrativi preordinati all'ottenimenti di erogazioni pubbliche; iii) di coadiuvare le funzioni aziendali nello svolgimento degli adempimenti di legge e nella trasmissione di documentazione alla P.A. (ad es: nell'ambito di pratiche di natura fiscale, previdenziale e assicurativa obbligatoria).

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 14 di 112
	PARTI SPECIALI		

#### 4. Regole di carattere generale

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Comportamento e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda ha improntato il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse devono essere volte a formalizzare e documentare le fasi principali del processo. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, si basa sul rispetto della normativa vigente e viene impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti requisiti legali richiesti; una volta ottenuto il beneficio, lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

La Società si impegna, anche attraverso specifici strumenti negoziali, ad assicurare che eventuali terzi che operino per conto o nell'interesse della società rispettino le regole definite da Interbrennero S.p.A. nel Codice Comportamento e nel presente Modello.

La politica aziendale in materia di retribuzione e carriera considera quale imprescindibile parametro di valutazione nell'operato dei dipendenti la correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle norme vigenti e delle regole definite dalla società.

L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità aziendali e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato e i requisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 15 di 112
	PARTI SPECIALI		

## 5. Protocolli specifici

Per assicurare il rispetto dei principi indicati al punto 4, Interbrennero S.p.A. si è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice di Comportamento;
- Organigramma della Struttura Organizzativa Aziendale;
- Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, il quale, in particolare, prevede le seguenti procedure che permettono di ridurre i rischi connessi alla gestione dei rapporti con la PA:
  - **Selezione ed addestramento del personale** (PRDG1800), che definisce le responsabilità delle attività finalizzate alla selezione e gestione dell'addestramento del personale; nella suddetta procedura, si da atto di come la *"Società si impegna ad adottare, nel corso dello svolgimento dei processi di selezione dei candidati a un medesimo ruolo, uguali parametri e criteri di giudizio che si vogliono ad inizio di ogni colloquio preventivamente esposti alla persona sottoposta a selezione"*;
  - **Riesame del Contratto** (PRUC 0300), che descrive le modalità e le responsabilità della gestione delle offerte e degli ordini clienti (dalla richiesta d'offerta da parte del cliente fino all'emissione dell'ordine) e della loro verifica al fine di soddisfare le attese del cliente, nonché le attività di predisposizione del contratto standard e non standard;
  - **Comunicazione** (PRAQSA2102), avente lo scopo di descrivere le responsabilità e le modalità operative messe in atto per assicurare che i) le comunicazioni interne fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione; ii) le comunicazioni da e per l'esterno, inerenti gli aspetti ambientali ed il Sistema di Gestione siano assicurate e correttamente gestite;
  - **Valutazione e qualifica dei fornitori**, che definisce le modalità di individuazione, selezione, qualificazione e sorveglianza dei fornitori;
  - **Approvvigionamenti**, che regola le attività di approvvigionamento aziendali.

La Società ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispetto ai rischi della possibile commissione dei reati presupposto indicati al punto 1).

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 16 di 112
	PARTI SPECIALI		



Sono inoltre in corso di implementazione i seguenti protocolli:

- adozione di una Procedura per la gestione delle Operazioni a Rischio (individuate al punto 2). Per ogni Operazione a Rischio, è nominato un Responsabile Interno che la coordina e ne dà apposita evidenza documentale. In mancanza di espressa nomina, ricopre la funzione di Responsabile Interno il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Operazione a Rischio. Di ogni Operazione a Rischio è data apposita evidenza documentale attraverso la compilazione di una Scheda di Evidenza che riporti:
  - la descrizione dell'Operazione a Rischio;
  - l'Ente Pubblico o il soggetto privato con il quale si viene a contatto nell'ambito dell'Operazione a Rischio;
  - il nominativo del Responsabile Interno per l'Operazione a Rischio;
  - le principali fasi di svolgimento dell'Operazione a Rischio, dei soggetti che vi partecipano e dei riferimenti temporali;
  - i flussi finanziari dell'Operazione a Rischio, ivi incluso qualsiasi movimento di denaro o altra utilità;
  - ogni altra circostanza che sia considerata rilevante ai fini della prevenzione dei reati rilevanti e del corretto esercizio dell'attività di verifica e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;
  - nel caso in cui l'operazione a rischio consista in attività di accertamento svolte da servizi della pubblica amministrazione aventi funzioni di ispezione o di vigilanza, qualora all'esito delle verifiche gli organismi pubblici rilascino un verbale descrivente le operazioni svolte, copia di quest'ultimo dovrà essere allegata alla Scheda di Evidenza;
  - la data di comunicazione dell'Operazione a Rischio all'Organismo di Vigilanza, ove effettuata;
  - la sottoscrizione finale, con indicazione di luogo e data, del Responsabile Interno, con dichiarazione del medesimo che, per quanto a sua conoscenza, l'Operazione a Rischio si è svolta nel rispetto delle leggi, del Codice Comportamento e delle procedure e protocolli del Modello, o, in alternativa, con segnalazione immediata all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi circostanza che impedisca tale dichiarazione;
- formalizzazione di una o più procedure specifiche finalizzate alla gestione:

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 17 di 112
	PARTI SPECIALI		

- dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (nel corso di verifiche ispettive e nei procedimenti preordinati alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, permessi);
- delle richieste, dell'utilizzo, della rendicontazione di finanziamenti e/o contributi;
- dei rapporti commerciali con la PA;
- integrazione delle procedure esistenti con alcune direttive e/o istruzioni per la gestione delle attività svolte dal personale aziendale quale incaricato di pubblico servizio;
- introduzione di una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Codice Comportamento e del Modello.

## **6. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio individuata al punto 2. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione nel caso di comportamenti che siano in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Comportamento e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

Dovranno essere obbligatoriamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza:

- i documenti specificatamente destinati all'Organismo di Vigilanza come individuati nelle procedure adottate dall'azienda;
- le Schede di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto per ciascuna Operazione a Rischio.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 18 di 112
	PARTI SPECIALI		

Le funzioni aziendali richiederanno assistenza dell'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo delle verifiche svolte, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

## **7. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 19 di 112
	PARTI SPECIALI		

**PARTE SPECIALE “B”**

**REATI SOCIETARI**

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 20 di 112
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

## 1. I reati rilevanti

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei **reati rilevanti in materia societaria** (art. 23-ter d.lgs. 231/2001).

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<b>False comunicazioni sociali – Art. 2621 c.c.</b> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	200	400	-	-
<b>(Fatti di lieve entità -Art. 2621 bis c.c.</b> Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 l.fall. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	100	200	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 21 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Impedito controllo - Art. 2625 comma 2 c.c.</u></b></p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u></p>	100	180	-	-
<p><b><u>Indebita restituzione di conferimenti – Art. 2626 c.c.</u></b></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	100	180	-	-
<p><b><u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – Art. 2627 c.c.</u></b></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	100	130	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 22 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – Art. 2628 c.c.</u></b> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	100	180	-	-
<p><b><u>Operazioni in pregiudizio dei creditori – Art. 2629 c.c.</u></b></p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	150	330	-	-
<p><b><u>Formazione fittizia del capitale – Art. 2632 c.c.)</u></b></p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	100	180	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 23 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Corruzione tra privati – Art. 2635 c.c.</u></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p>	200	400	-	-
<p><b><u>Istigazione alla corruzione tra privati – Art. 2635 bis c.c.</u></b></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che</p>	200	400	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 24 di 112
	PARTI SPECIALI		



<p>sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.</p>				
<p><b><u>Illecita influenza sull'assemblea – Art. 2636 c.c.</u></b></p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	150	330	-	-

<p><b><u>Interbrennero spa</u></b></p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <hr/> <p>PARTI SPECIALI</p>	<p>Edizione n. 03/2018</p>	<p>Pagina 25 di 112</p>
--	---	--------------------------------	-----------------------------

## 2. Individuazione delle aree di attività a rischio

Le operazioni aziendali a rischio con riferimento alla commissione dei reati di cui si tratta sono:

- acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessari alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e al Collegio Sindacale, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale;
- rapporti con le autorità che esercitano poteri di vigilanza sulla società (es: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato);
- operazioni relative al capitale sociale.

Particolare attenzione dovrà essere prestata con riferimento alle attività svolte in *outsourcing* in favore delle società controllate.

## 3. Destinatari della parte speciale “B”

Destinatari della presente Parte Speciale sono in primo luogo:

- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli altri Consiglieri ancorché privi di deleghe;
- il Direttore;
- i soggetti esterni incaricati di assistere la società nella redazione del bilancio o di operazioni straordinarie.

Per quanto concerne l’Organo Amministrativo, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti delle funzioni di direzione dell’ente i soggetti che svolgono “di fatto”, in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti le suddette funzioni. Pertanto, ai sensi dell’art. 2639 c.c., dei reati societari previsti dal Codice Civile potranno essere chiamati a rispondere anche coloro che sono tenuti a svolgere funzioni di direzione pur in assenza di formali attribuzioni o con una differente qualificazione.

È obiettivo della presente Parte Speciale che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 26 di 112
	PARTI SPECIALI		

#### 4. Regole di carattere generale

Gli organi sociali di Interbrennero S.p.A., nonché i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a. porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società.

In particolare è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
  - c. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con il Collegio Sindacale; in particolare è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
  - d. osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 27 di 112
	PARTI SPECIALI		

## 5. Protocolli specifici

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e alla normativa applicabile, gli organi sociali di Interbrennero S.p.A. devono, in generale, conoscere e rispettare le seguenti misure preventive adottate dalla società:

- Codice Comportamento;
- Prassi in materia di amministrazione finanziaria e redazione del bilancio.

Sono inoltre previste le seguenti misure di carattere organizzativo:

- formalizzazione dei poteri di firma presso gli istituti bancari;
- predisposizione del bilancio di esercizio secondo le norme civilistiche e fiscali;
- tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del CdA di bozza del bilancio.

La società ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispetto ai rischi della possibile commissione dei reati presupposto indicati al punto 1).

Sono invece in corso di implementazione le seguenti misure:

- adozione di una Procedura per la gestione finanziaria;
- adozione delle Schede di Evidenza per la gestione delle Operazioni a Rischio e relativa procedura;
- inserimento della clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Modello e Codice Comportamento.

## 6. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, a campione o anche a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione nel caso di comportamenti che siano in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 28 di 112
	PARTI SPECIALI		

comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare un incontro con i Consiglieri e con il Collegio Sindacale in prossimità della riunione dell'Organo Amministrativo per la approvazione del bilancio.

Nel caso in cui fossero avviate da parte degli organi sociali aziendali operazioni sul capitale aziendale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della società, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere le informazioni necessarie ai controlli sulle conformità delle operazioni.

Dovranno essere obbligatoriamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza le Scheda di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto per ciascuna Operazione a Rischio.

Le funzioni aziendali, ivi compresi i Responsabili per ciascuna procedura specifica inclusa nel presente potrà richiedere assistenza all'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo delle verifiche svolte, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

## **7. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 29 di 112
	PARTI SPECIALI		

**PARTE SPECIALE "C"**

**SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI**

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 30 di 112
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

## 1. I reati rilevanti

In materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano essere i seguenti i reati astrattamente configurabili:

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Omicidio colposo – Art. 589 c.p.</u></b></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	1000	1000	3	12

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 31 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Lesioni personali colpose – Art. 590 comma 3 c.p.</u></b></p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	100	250	3	6

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 32 di 112
	PARTI SPECIALI		



## 2. Individuazione Aree ed attività a rischio

Alla luce della normativa applicabile e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, appare evidente che l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il Testo Unico Sicurezza (di seguito anche TUS), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS<sup>1</sup>, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita<sup>2</sup>, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione<sup>3</sup>.

Rientrano nelle attività a rischio anche quelle svolte in outsourcing in favore delle controllate.

## 3. Destinatari della parte speciale "C"

Destinatari del presente capitolo, denominati "Destinatari", sono:

- a) il **Datore di Lavoro** ex art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008 ed eventuali delegati del Datore di Lavoro ex art. 16 d.lgs. 81/2008;
- b) i **dirigenti**, che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d, d.lgs. 81/2008);
- c) i **preposti**, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e, d.lgs. 81/2008);
- d) il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP")** della Società al quale sono demandate specifiche responsabilità in materia, ai sensi del d.lgs. 81/2008;

<sup>1</sup> "Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

<sup>2</sup> Vedasi art. 23 TUS.

<sup>3</sup> Vedi art. 26 nonché 88 e seguenti TUS.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 33 di 112
	PARTI SPECIALI		

- e) il **Medico competente**, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.lgs. 81/2008;
- f) il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, di cui agli artt. 47 e 50 del d.lgs. 81/2008;
- g) i **Lavoratori**, come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 81/2008.

#### 4. Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, previsto dalla legge, l'azienda, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del TUS, ha nominato un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (RSPP) per la sicurezza dei lavoratori, in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche dell'**RSPP**, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ovvero nei seguenti compiti:

- a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni:
  - (1) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
  - (2) sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
  - (3) in merito ai nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 34 di 112
	PARTI SPECIALI		

L'RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

I **Dirigenti**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D del d.lgs. 81/2008 (TUS) ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro, a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TUS;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 TUS, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 35 di 112
	PARTI SPECIALI		

- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 TUS;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 36 di 112
	PARTI SPECIALI		

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 TUS;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 TUS. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 TUS;
- w) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- x) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 TUS, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- y) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I **Preposti**, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 37 di 112
	PARTI SPECIALI		

- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 TUS.

I **Dipendenti**, ovvero coloro che il TUS definisce quali "**Lavoratori**", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 38 di 112
	PARTI SPECIALI		

- nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del TUS.

Inoltre, qualora la Società affidi lavori all'interno dell'azienda o di una sua unità produttiva o comunque in luoghi dei quali l'azienda abbia la di produttiva, ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del TUS relativo ai **contratti di appalto o d'opera o di somministrazione**, ed in particolare gli obblighi collegati:

- alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione,
- alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività,
- alla cooperazione nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 39 di 112
	PARTI SPECIALI		

- lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
- alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in **lavori edili o di ingegneria civile** riportati nell'allegato X del TUS, al Datore di Lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previste dagli artt. 88 e seguenti del TUS.

### 5. Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti

Nell'ambito dell'organizzazione della Sicurezza aziendale, ferme restando le nomine formalizzate dell'RSPP e del Medico Competente, si rinvia all'Organigramma della Sicurezza aziendale per la individuazione del Datore di Lavoro e suoi delegati, dei Dirigenti e dei Preposti, nonché al Piano di Sicurezza aziendale per i componenti delle Squadre di Primo Soccorso ed Anti-Incendio.

### 6. Misure Generali di Tutela

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'azienda ed in parte a cura di ditte specializzate;
- le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 40 di 112
	PARTI SPECIALI		



- e) i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- f) il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati del Datore di Lavoro, che ne esige l'osservanza, adottando anche gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

## 7. Protocolli specifici

Interbrennero S.p.A. applica per tutti gli ambiti della propria attività un **Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007**.

In linea con quanto previsto dal TUS, il **Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**, per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare il Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché l'attenta valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.

In adempimento agli obblighi di legge, la Società si è dotata dei seguenti documenti:

- documento di Valutazione dei Rischi (con analisi dei rischi per esposizione ad agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e per esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni, esposizione all'amianto, atmosfere esplosive, agenti biologici, stress, lavoro correlato, esposizione a radon, etc.);
- registrazione della formazione dei dipendenti;
- certificato conformità degli impianti elettrici;
- verbalizzazione delle riunioni periodiche in materia di sicurezza;
- registrazione della consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- DUVRI.

Interbrennero S.p.A. ha implementato le seguenti procedure organizzative in materia di sicurezza:

- Piano di Emergenza, avente l'obiettivo di pianificare le attività da attuare in caso di emergenza (incendio);

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 41 di 112
	PARTI SPECIALI		

- Manutenzione, avente lo scopo di definire le responsabilità di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, degli impianti e degli stabili;

oltre alle seguenti procedure di sistema:

- Controllo dei documenti e dei dati e dei dati elettronici, avente lo scopo di definire le responsabilità e le modalità per la gestione controllata della Documentazione aziendale rilevata ai fini della qualità;
- Controllo del prodotto non conforme, avente lo scopo di stabilire un metodo corretto ed efficace che consenta di i) identificare tempestivamente le non conformità; ii) provvedere alla loro sicura identificazione; iii) decidere le modalità di trattamento delle NC; iv) creare una base di dati e di informazioni su problemi di qualità/ambiente ripetitivi onde evitare opportune azioni correttive ed evitare preventivamente la ripetizione delle NC rimuovendo le cause; v) emettere rapporti di NC compilati in modo omogeneo;
- Azioni correttive e preventive, che individua le responsabilità e le modalità delle Azioni Correttive e Preventive su processi ed organizzazione al fine di prevenire, eliminare o minimizzare la ripetizione di problemi sistematici di Qualità o di aspetti ambientali, sia all'interno che all'esterno della Società.
- Verifiche ispettive interne della qualità sicurezza e ambiente, che definisce i criteri generali, le metodologie operative e le responsabilità delle Verifiche Ispettive interne con lo scopo di verificare la conformità del SQSA a quanto previsto dal Manuale e di valutare se le attività svolte per la qualità risultano idonee al conseguimento degli obiettivi di qualità prestabiliti;
- Selezione e addestramento del personale, definisce le responsabilità delle attività finalizzate alla selezione e gestione dell'addestramento e della qualificazione del personale.

La Società si è inoltre dotata delle seguenti istruzioni operative:

- IOEM2201 - Piano di Emergenza - Personale addetto alla gestione delle emergenze;
- IOEM2204 - Piano di Emergenza - Custode e altro personale Interbrennero S.p.A.;
- IOEM2205 - Piano di Emergenza - Responsabile del terminal;
- IOEM2206 - Piano di Emergenza - Impiegato del terminal;
- IOEM2207 - Piano di Emergenza - Gruista e operazioni di piazzale;
- IOEM2208 - Piano di Emergenza - Emergenza area funzionale al circuito doganale personale esterno;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 42 di 112
	PARTI SPECIALI		

- IOEM2210 - Piano di Emergenza - Emergenza uffici terminal;
- IOEM2210 - Piano di Emergenza - Identificazione della merce presente nel terminal;
- IOEM2212 - Piano di Emergenza - Emergenza area terminal personale esterno;
- IOEM2213 - Piano di Emergenza - Modi di utilizzo dei mezzi di estinzione;
- IOEM2215 - Piano di Emergenza - Identificazione documento di trasporto e etichettatura merci ADR;
- IOEM2217 - Piano di Emergenza - Attivazione allarme evacuazione;
- IOEM2218 - Piano di Emergenza - Emergenza disabili;
- IOEM2219 - Piano di Emergenza - Disattivazione impianti tecnologici.
- IOPS001 - Piano Sicurezza - Disposizioni concernenti la sicurezza all'interno del terminal intermodale.

La Società ha anche adottato un Protocollo ADR, delle Procedure ADR e delle Istruzioni scritte per la regolamentazione delle attività in ADR.

I Interbrennero S.p.A., inoltre, anche attraverso le proprie procedure della qualità, monitora continuamente i rischi da interferenza nelle aree sottoposte alla propria disponibilità e sottopone le attività di carico e scarico a verifiche e controlli preliminari rispetto a quelli ulteriori eseguiti successivamente da un verificatore esterno di FS.

La società sta peraltro provvedendo a:

- formalizzare ulteriormente tutte le attività di verifica svolte dal personale aziendale circa la conformità e sicurezza dei carichi;
- inserire una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Codice Comportamento e del Modello.

## 8. Informazione e Formazione

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 TUS, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 43 di 112
	PARTI SPECIALI		

in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del TUS anche mediante appositi corsi di formazione in aula;

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del TUS;
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organo Amministrativo organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con la cadenza obbligatoria di legge, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

#### **9. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti e relazioni:

- a) relazione scritta periodica del RSPD al Datore di Lavoro, contenente la descrizione della situazione delle aree operative per quanto riguarda l'igiene e sicurezza sul lavoro (stato del

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 44 di 112
	PARTI SPECIALI		

- sistema di prevenzione e protezione implementato in azienda) e la prevenzione incendi;
- b) notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo delegato, dall'RSPP e dal RSL:
- le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
  - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
  - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
  - i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;
- c) messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del TUS ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;
- d) segnalazione tempestiva, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- e) segnalazione tempestiva, da parte dei Preposti, di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda;
- f) segnalazione, da parte del RSPP, della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- g) trasmissione, da parte del RSPP o della funzione preposta agli audit, dei rapporti di Audit interni e/o condotti dai certificatori esterni.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 45 di 112
	PARTI SPECIALI		

sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

## 10. Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di **particolare gravità** ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 46 di 112
	PARTI SPECIALI		

**PARTE SPECIALE “D”**

**DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO; DELITTI DI FALSITÀ IN  
SEGNI E STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO**

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 47 di 112
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

## 1. I reati rilevanti

Rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 231/2001 i seguenti reati:

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<b><u>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – Art. 457 c.p.</u></b> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	100	200	-	-
<b><u>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – Art. 459 c.p.</u></b> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	100	333,33	12	24
<b><u>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c.p.</u></b> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti,	100	500	3	12

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 48 di 112
	PARTI SPECIALI		



DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>				
<p><b><u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art. 474 c.p.</u></b></p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	100	500	3	12
<p><b><u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513 bis c.p.</u></b></p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	100	800	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 49 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.				
<p><b><u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c.p.</u></b></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	100	500	-	-
<p><b><u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – Art. 517 ter c.p.</u></b> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma c.p.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	100	500	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 50 di 112
	PARTI SPECIALI		

## 2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio

Il rischio connesso alla possibile commissione di reati contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica è sostanzialmente connesso alle attività di comunicazione e di commercializzazione, gestione dei rapporti con clienti fornitori e con la concorrenza. Tali attività devono considerarsi a rischio anche nel caso in cui venissero gestite per conto delle controllate.

## 3. Destinatari della parte speciale "D"

La presente parte speciale disciplina i protocolli destinati a coloro che svolgono attività di comunicazione e di commercializzazione, che si occupano di curare i rapporti con clienti, i fornitori e i concorrenti. Si ritengono a rischio:

- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- qualsiasi lavoratore dipendente di Interbrennero S.p.A. che venisse in contatto con terzi operanti in settori commerciali/industriali;
- eventuali soggetti esterni incaricati di assistere la società e di prestare consulenza ad Interbrennero S.p.A.

## 4. Regole di Carattere Generale

Gli organi sociali di Interbrennero S.p.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate. In coerenza con il Codice Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) vigilare sui processi di approvvigionamento;
- b) agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;
- c) essere in grado di garantire al cliente che i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 51 di 112
	PARTI SPECIALI		

- d) rispettare la proprietà industriale di terzi nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, di marketing e di tutte le attività che comportano l'uso di loghi e marchi;
- e) informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

## 5. Protocolli Specifici

Interbrennero S.p.A. ha adottato i seguenti strumenti:

- Codice Comportamento;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente, il quale, in particolare, previene le seguenti procedure idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui al punto 1:
  - Approvvigionamento, che descrive le modalità e le responsabilità della gestione delle offerte ed ordini ai fornitori (dalla richiesta d'offerta fino all'emissione dell'ordine) e della loro verifica per assicurare che il prodotto acquistato sia conforme a requisiti specifici;
  - Gestione servizio autoporto, avente lo scopo di definire le responsabilità e le modalità di gestione del processo di erogazione servizi aeroportuali della Interbrennero S.p.A. al fine di assicurare che il servizio sia attuato in condizioni controllate;
  - Sistema video-controllo autoparco, che definisce le responsabilità e le modalità di gestione dell'autoparco;
  - Comunicazioni al cliente e marketing, la quale descrive le modalità operative per l'esecuzione di attività di partecipazione a manifestazioni di settore (tipo fiere) e per l'organizzazione di attività pubblicitarie in modo che si operi correttamente e che tali attività siano adeguatamente controllate;
  - Spazi congressuali, avente lo scopo di descrivere le modalità operative per l'esecuzione di attività di locazione spazi al pubblico, in modo che si operi correttamente e che tali attività siano adeguatamente controllate;
  - Gestione Servizio Intermodale non accompagnato, che individua le responsabilità e le modalità di gestione del processo di erogazione del servizio intermodale non accompagnato al fine di assicurare che il servizio sia attuato in condizioni controllate;
  - Autostrada viaggiante, che descrive le attività, le modalità organizzative e le relative responsabilità per la gestione dell'Autostrada Viaggiante, per permettere al personale

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 52 di 112
	PARTI SPECIALI		

impiegato di operare correttamente nell'ambito delle attività che hanno influenza sulla Qualità del prodotto/servizio e che tali attività siano adeguatamente controllate;

- Sistema controllo accessi terminal intermodale, che definisce le responsabilità e le modalità di gestione del sistema di controllo accessi del Terminal Intermodale di Trento, disciplinando l'ingresso degli utenti del terminal, evitando l'intrusione di persone non identificate che potrebbero rappresentare pericolo per l'azienda;

- Valutazione e qualifica dei fornitori, che definisce le modalità di individuazione, selezione, qualificazione e sorveglianza dei fornitori;

- Riesame del contratto, che descrive le modalità e responsabilità della gestione offerte ed ordini clienti e della loro verifica al fine di soddisfare le attese del cliente, nonché le attività di predisposizione del contratto standard e non standard.

- Sistema videosorveglianza terminal intermodale, avente lo scopo di definire le responsabilità e le modalità di gestione del sistema di videosorveglianza di Trento al fine di assicurare il controllo dell'area cercando di evitare al minimo la possibilità di furti ed intrusioni di persone non autorizzate.

Oltre alle seguenti procedure di sistema:

- Controllo dei documenti e dei dati e dei dati elettronici, avente lo scopo di definire le responsabilità e le modalità per la gestione controllata della Documentazione aziendale rilevata ai fini della qualità;

- Controllo del prodotto non conforme, avente lo scopo di stabilire un metodo corretto ed efficace che consenta di i) identificare tempestivamente le non conformità; ii) provvedere alla loro sicura identificazione; iii) decidere le modalità di trattamento delle NC; iv) creare una base di dati e di informazioni su problemi di qualità/ambiente ripetitivi onde evitare opportune azioni correttive ed evitare preventivamente la ripetizione delle NC rimuovendo le cause; v) emettere rapporti di NC compilati in modo omogeneo;

- Azioni correttive e preventive, che individua le responsabilità e le modalità delle Azioni Correttive e Preventive su processi ed organizzazione al fine di prevenire, eliminare o minimizzare la ripetizione di problemi sistematici di Qualità o di aspetti ambientali, sia all'interno che all'esterno della Società.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 53 di 112
	PARTI SPECIALI		

- Verifiche ispettive interne della qualità sicurezza e ambiente, che definisce i criteri generali, le metodologie operative e le responsabilità delle Verifiche Ispettive interne con lo scopo di verificare la conformità del SQSA a quanto previsto dal Manuale e di valutare se le attività svolte per la qualità risultano idonee al conseguimento degli obiettivi di qualità prestabiliti;
- Selezione e addestramento del personale, definisce le responsabilità delle attività finalizzate alla selezione e gestione dell'addestramento e della qualificazione del personale.

La società ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispetto ai rischi della possibile commissione dei reati presupposto indicati al punto 1).

La società sta inoltre sviluppando i seguenti protocolli/misure organizzative:

- integrazione delle procedure in atto con protocolli specificatamente preordinati a valutare e registrare l'eventuale stipula di contratti con soggetti a rischio;
- inserimento di una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Modello e del Codice Comportamento;

## **6. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documento aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, a campione o anche a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione nel caso di comportamenti che siano in contrasto con le regole aziendali.

Inoltre, tutti i membri della società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo delle verifiche svolte, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 54 di 112
	PARTI SPECIALI		

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

#### **7. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 55 di 112
	PARTI SPECIALI		

**PARTE SPECIALE "E"**

**REATI DI PIRATERIA INFORMATICA E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE**

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 56 di 112
---------------------------------	--	------------------------	---------------------



## 1. I reati rilevanti

Pur non essendo l'azienda operante direttamente nel settore informatico/telematico, sussiste un rischio di accadimento di **reati di pirateria informatica e in materia di diritto d'autore**:

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<b>Documenti informatici – Art. 419 bis c.p.</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	100	400	3	24
<b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – Art. 615 ter c.p.</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a 3 anni. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai co. 1 e 2 riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da 1 a 5 anni e da 3 a 8 anni. Nel caso previsto dal co. 1 il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi d'ufficio.	100	500	3	24

<b>Interbrennero spa</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 57 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<b><u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – Art. 615 quarter c.p.</u></b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater c.p.	100	300	3	24
<b><u>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Art. 615 quinquies c.p.</u></b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	100	300	3	24
<b><u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – Art. 617 quarter c.p.</u></b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa	100	500	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 58 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	100	500	3	24
<b><u>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Art. 617 quinquies c.p.</u></b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater c.p.	100	500	3	24
<b><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Art. 635 bis c.c.</u></b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	100	500	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 59 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – Art. 635 ter c.p.</u></b> Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	100	500	3	24
<p><b><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – Art. 635 quat. c.p.</u></b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	100	500	3	24
<p><b><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – Art. 635 quinquies c.p.</u></b> Se il fatto di cui all’art. 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	100	500	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 60 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.				
<b><u>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – Art. 640 quinquies c.p.</u></b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	100	400	3	24
<b><u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Art. 377 bis c.p.</u></b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	100	500	-	-
<b><u>Favoreggiamento personale – Art. 378 c.p.</u></b> Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art.416 bis c.p., si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. per i quali la	100	500	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 61 di 112
	PARTI SPECIALI		

legge Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

## 2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio

Con riferimento alla possibile commissione di reati informatici e di illeciti contro la proprietà intellettuale sussiste un rischio di accadimento delle fattispecie illecite indicate, con riferimento alle attività di gestione ed utilizzo delle reti e degli apparati informatici impiegati per lo svolgimento di qualsiasi attività riconducibile all'azienda. Ciò premesso, particolarmente a rischio sono le attività che prevedono:

- la trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
- l'acquisto di software;
- la possibilità di accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti o meno da sistemi di sicurezza;
- l'eventuale utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore (fotografie, musica, filmati) nelle attività di comunicazione della società.

Tali attività dovranno considerarsi a rischio anche qualora vengano compiute in favore delle società controllate.

## 3. Destinatari della parte speciale "E"

La presente parte speciale disciplina protocolli destinati a tutti coloro che sono dotati di una postazione informatica per lo svolgimento delle proprie mansioni o, in ogni caso, svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo dei soggetti, interni e/o esterni, cui è affidata la gestione del sistema informatico.

Sono altresì destinatari i soggetti che utilizzano opere dell'ingegno (ad es. fotografie e filmati) nel materiale destinato alla comunicazione ed i soggetti che svolgono attività di vendita e di marketing.

Saranno pertanto a rischio le seguenti funzioni:

- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il personale munito di postazione informatica;
- tutti i consulenti esterni incaricati dalla società dell'invio di documenti elettronici destinati ad avere efficacia probatoria;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 63 di 112
	PARTI SPECIALI		

- i soggetti esterni che forniscono software o assistenza al sistema informatico alla società.

#### 4. Regole di Carattere Generale

Gli organi sociali di Interbrennero S.p.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate. In coerenza con il Codice Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- vigilare sui processi di approvvigionamento di beni protetti dalla proprietà intellettuale;
- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- monitorare e conservare traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento di attività, comprese quelle di comunicazione o marketing, che possano comportare l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore.

#### 5. Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli esistenti e già citati in precedenza con riferimento ad altre fattispecie di rischio, che qui si intendono per richiamati, Interbrennero S.p.A. ha già predisposto ed adottato i seguenti strumenti:

- Codice Comportamento;
- Documento Programmatico Sicurezza;
- Documento contenente la Policy aziendale ai sensi del punto 19 del d.lgs. 196/2003, il quale nello specifico contiene:
  - le regole per l'impiego degli elaboratori e dei supporti magnetici, della gestione delle password, dell'accesso alla rete, dell'utilizzo della posta elettronica;
  - il divieto di installare *software* sulle postazioni individuali, se non previamente autorizzati "qualunque applicativo software venga utilizzato all'interno della struttura aziendale deve essere accompagnato da regolare licenza d'uso";

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 64 di 112
	PARTI SPECIALI		



c) il divieto dell'uso di programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente dal responsabile dei sistemi informatici, titolare del trattamento e Responsabile del trattamento, se non previa autorizzazione per iscritto;

- Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza contenente una Procedura Comunicazioni al cliente e marketing, la quale regola, oltre alle attività di partecipazione a manifestazioni di settore, anche l'organizzazione di attività pubblicitarie.

La società ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispetto ai rischi della possibile commissione dei reati presupposti indicati al punto 1) e sta inoltre sviluppando i seguenti protocolli:

- adozione di una Procedura per formalizzare e documentare gli interventi di gestione effettuati da soggetti esterni all'azienda;
- adozione di una Procedura preordinata a regolare l'acquisto di nuovi software e a monitorare le scadenze delle licenze;
- integrare la procedura Comunicazioni al cliente e marketing assicurando la tutela di eventuali diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi;
- inserimento della clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Modello e del Codice Comportamento.

## **6. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Comportamento e dal presente Modello.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata ogni notizia o evidenza relativa all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 65 di 112
	PARTI SPECIALI		

intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione nel caso di comportamenti che siano in contrasto con le regole aziendali.

Inoltre, tutti i membri della società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo delle verifiche svolte, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

## **7. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 66 di 112
	PARTI SPECIALI		

**PARTE SPECIALE "F"**  
**I REATI DI RICICLAGGIO**

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 67 di 112
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

## 1. I Reati Rilevanti

Tra i reati di riciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2001 possono verificarsi in Interbrennero S.p.A. i seguenti reati:

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Ricettazione – Art. 648 c.p.</u></b></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	400	1000	3	24
<p><b><u>Riciclaggio – Art. 648 bis c.p.</u></b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.</p>	400	1000	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 68 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Art. 648 ter c.p.</u></b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	400	1000	3	24
<p><b><u>Autoriciclaggio – Art. 648 ter comma 1 c.p.</u></b></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p>	400	1000	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 69 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.</p>				

<p><b><u>Interbrennero spa</u></b></p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p>	<p>Edizione n. 03/2018</p>	<p>Pagina 70 di 112</p>
	<p>PARTI SPECIALI</p>		

## 2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio

Configurano attività a rischio tutte le operazioni finanziarie con soggetti terzi, o comunque operazioni sospette, individuate con riferimento alle sopra citate normative. Possono pertanto considerarsi a rischio:

- le attività aziendali che implicano la definizione di transazioni di natura finanziaria e di investimenti con soggetti terzi “a rischio” comportanti trasferimento o utilizzo di beni o di disponibilità finanziarie;
- la gestione di operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazioni a Rischio);
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale.

Tali attività dovranno essere considerate a rischio anche qualora vengano eseguite in favore delle controllate.

## 3. Destinatari della parte speciale “F”

Destinatari della presente parte speciale sono tutti i soggetti che intrattengono per conto dell’azienda rapporti con soggetti terzi, in particolare coloro i quali curano i processi commerciali ed amministrativo-finanziari. Rileva come fonte di rischio la definizione dei contratti di compravendita, di transazioni di natura finanziaria, di investimenti comportanti il trasferimento o utilizzo di beni, oppure di disponibilità finanziarie, ancorché eseguiti in favore delle controllate.

Rivestono pertanto un potenziale rischio:

- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- l’Amministrazione;
- l’Ufficio Acquisti.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 71 di 112
	PARTI SPECIALI		

#### 4. Regole di Carattere Generale

Gli organi sociali, i dipendenti e i consulenti di Interbrennero S.p.A., nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- b) monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- c) prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa;
- d) controllare le movimentazioni finanziarie come giroconti bancari, cambio assegni, compensazione posizioni di credito con debito, che potrebbero rendere difficoltosa la ricostruzione della contabilità aziendale ai fini dell'individuazione del corretto utilizzo del patrimonio aziendale.

#### 5. Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli esistenti e già citati in precedenza con riferimento ad altre fattispecie di rischio, che qui si intendono per richiamati, Interbrennero S.p.A. ha già:

- predisposto ed adottato il proprio Codice Comportamento;
- formalizzato i poteri di firma presso gli istituti bancari;
- adottato una procedura per la gestione degli Approvvigionamenti;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 72 di 112
	PARTI SPECIALI		



- adottato una procedura per la valutazione dei Fornitori;

La Società ha inoltre adottato un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, il quale prevede anche le seguenti procedure la cui applicazione comporta una riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al punto 1:

- Riesame del Contratto, che descrive le modalità e le responsabilità della gestione offerte ed ordini clienti (dalla richiesta d’offerta da parte del cliente fino all’emissione dell’ordine e della loro verifica al fine di soddisfare le attese del cliente, nonché le attività di predisposizione del contratto standard e non standard;
- Spazi congressuali, che disciplina le modalità operative per l’esecuzione di attività di locazione spazi al pubblico, dalla richiesta d’offerta, alla stipula del contratto, alla chiusura dell’evento. Si procede con la fatturazione tramite consegna all’amministrazione dell’importo e dei dati inerenti il cliente. I servizi di eventuale personale esterno e catering vengono fatturati direttamente dalla ditta fornitrice.
- Gestione Servizio Autoporto, che regola il suddetto servizio; è formalmente previsto che il custode, all’atto di ingresso di un automezzo che non abbia stipulato un contratto con la Società, emetta una ricevuta per l’utilizzo del piazzale custodito sulla quale sono inseriti manualmente i dati dell’automezzo, data e ora. Nel momento della partenza il suo conducente esibisce all’operatore una copia della ricevuta, che viene completata nella seconda parte, indicando data e ora di uscita dell’automezzo, effettuando il calcolo e la riscossione dell’importo da pagarsi per il servizio erogato. Salvo diversi accordi <sup>4</sup> il conducente è obbligato ad adempiere immediatamente al pagamento dell’importo versando il corrispettivo all’Operatore, che rilascia ricevuta. Le somme riscosse e le relative ricevute sono versate dall’Operatore all’Amministrazione ogni giorno lavorativo, accompagnate da apposito modello;
- Gestione Servizio Intermodale non accompagnato, che regola il suddetto servizio;
- Gestione Servizio Autostrada Viaggiante, che regola il suddetto servizio e le relative modalità di pagamento (alcuni operatori non pagano all’imbarco in quanto la ditta è provvista di fideiussione; chi paga può provvedere in contanti o con carta di credito; i contanti vengono

<sup>4</sup> Quale l’opzione del raggruppamento delle ricevute con fatturazione unica a fine mese.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 73 di 112
	PARTI SPECIALI		

registrati e messi in una cassetta la cui chiave viene custodita a turno dagli impiegati; ogni 7-10 giorni viene versato in banca dal responsabile del termine su un conto).

La società ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispetto ai rischi della possibile commissione dei reati presupposto indicati al punto 1).

## 6. Due Diligenze 231

Come indicato nella parte generale del M.O.G.C., l'attività della Due Diligence in materia di D.Lgs. 231/2001 è prevista per le operazioni straordinarie e per quelle rilevanti oltre 1.500.000,00 euro. Tra le prime attività informative da svolgere in ambito Due Diligence 231, vi è la verifica dell'esistenza, o meno, di un Modello Organizzativo 231 della controparte.

A questo proposito si possono presentare due differenti ipotesi:

- 1) le imprese coinvolte hanno adottato ed efficacemente implementato il Modello Organizzativo 231, in questo caso il rischio che oneri connessi alla commissione di reati possano venire trasferiti alle organizzazioni risultanti dalla trasformazione organizzativa, viene minimizzato dall'esistenza di specifici Modelli e dall'azione degli Organismi di vigilanza preposti;
- 2) solo Interbrennero S.p.A. ha adottato e reso operativo il Modello 231. Questa situazione si differenzia se, ad aver adottato il Modello 231, è l'ente che acquisisce oppure se, ad aver adottato il Modello 231, è l'organizzazione che sta per essere acquisita: nel primo caso l'impresa che acquisisce dovrà svolgere – nei confronti dell'impresa priva di Modello 231 – attività analoghe a quelle di controllo previste dal Modello 231. Nel secondo caso, pur essendo necessaria una valutazione di Due diligence, è evidente che l'organizzazione che acquisisce si troverà facilitata nell'analisi.

Nella prima ipotesi, come già detto, l'adozione efficace del Modello 231/2001 riduce notevolmente il rischio che vi siano dei reati, tuttavia l'Organismo di Vigilanza dovrà provvedere a effettuare una verifica puntuale del Modello Organizzativo 231/2001, e eventualmente un confronto tra gli Organismi di Vigilanza delle società.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 74 di 112
	PARTI SPECIALI		

Nella seconda ipotesi sarà necessario, effettuare per ogni singolo settore che si va a incorporare, fondere, acquistare, l'analisi di pertinenza dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001, ovvero in particolare:

- Indebita percezione di erogazioni.
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblici.
- Delitti informatici e illecito trattamento di dati.
- Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale.
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
- Falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio.
- Reati societari.
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Delitti contro la personalità individuale.
- Abusi di mercato.
- Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Reati ambientali.
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'analisi della controparte si sostanzia, quindi, in due passaggi:

- 1) ISTRUTTORIA STANDARD, indipendentemente dalla rilevanza delle operazioni in essere, nella quale si verifica:
  - se le società coinvolte dispongano di un proprio Modello Organizzativo 231/2001;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 75 di 112
	PARTI SPECIALI		

- se le stesse abbiano un coinvolgimento in procedimenti giudiziari e/o processi pendenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (M.O.G.C. parte generale - paragrafo 7);
  - se dalle informazioni societarie risulta un soggetto regolare e solvibile. A titolo esemplificativo, non esaustivo, possono essere verificate: la Visura Camerale, l'atto costitutivo e lo statuto, l'ultimo bilancio d'esercizio;
- 2) ULTERIORI APPROFONDIMENTI, nel caso di operazioni straordinarie oppure superiori ad euro 1.500.000,00, a titolo esemplificativo non esaustivo:
- chiedere l'esistenza di eventuali contratti che impegnano la società e nel caso positivo prenderne visione, controllare i rapporti con le banche o con altri enti finanziatori a mezzo della Centrale Rischi Banca d'Italia, controllare la correttezza nei rapporti di lavoro, il rispetto degli obblighi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, il rispetto del pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti a mezzo DURC;
  - definire l'area di indagine di Due diligence in relazione alle caratteristiche organizzative e al suo contesto di azione;
  - verificare, con auto-certificazione di atto notorio, se nella storia delle organizzazioni coinvolte siano stati commessi illeciti contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
  - controllare, con auto-certificazione di atto notorio, nel contesto operativo delle società coinvolte, il livello di rispetto della normativa D. Lgs. 81/2008 e l'eventuale occorrenza di incidenti rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro;
  - accertare, con auto-certificazione di atto notorio, se le società coinvolte nell'operazione siano, o siano state, interessate da contenziosi riguardo alla qualità del servizio offerto, o se da parte di committenti, dipendenti o da altri interlocutori siano state attivate azioni legali risarcitorie rilevanti.

L'attività di Due diligence ex D.Lgs. 231/2001 potrebbe imbattersi nelle possibilità:

- che le società coinvolte abbiano commesso reati non ancora evidenziati;
- che sia in corso un procedimento giudiziario per reati commessi;
- che tali imprese mettano in atto pratiche di governo, gestionali o operative che, pur non configurandosi come reati, costituiscono comportamenti potenzialmente rischiosi.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 76 di 112
	PARTI SPECIALI		

L'evidenziazione di una di queste problematiche dovrà allertare il Consiglio di Amministrazione circa l'opportunità di procedere o meno con le operazioni straordinarie e/o rilevanti (M.O.G.C. parte generale - paragrafo 7).

## **7. Procedura Antimafia e certificazione**

La documentazione antimafia è disciplinata dal decreto legislativo n. 159/2011, emendato dal decreto legislativo n. 218/2012 e dalla legge 17/10/2017, n. 161.

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. 159/2011 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

- licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 77 di 112
	PARTI SPECIALI		

- concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
- iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.186.000,00 (iva esclusa);
- contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 207.000,00 (iva esclusa);
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
  - Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.186.000,00;
  - Forniture e servizi: inferiore a € 414.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

La documentazione antimafia non deve essere richiesta nei seguenti casi (ai sensi dell'art. 83):

1. per i rapporti tra soggetti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti ed aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico, nonché concessionari di opere pubbliche;
2. per i rapporti tra soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 78 di 112
	PARTI SPECIALI		

3. per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. per la stipulazione od il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
6. per i rapporti tra privati e per le verifiche di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione.

#### AUTO-CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di:

1. contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
2. provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
3. attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla A. competente;
4. attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con P.R. 26.4.1992, n. 300 e successive modificazioni (vedi modello autocertificazione comunicazione antimafia).

### **8. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 79 di 112
	PARTI SPECIALI		

comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Comportamento e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio. L'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo delle verifiche svolte, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

### **9. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 80 di 112
	PARTI SPECIALI		



**PARTE SPECIALE “G”**  
**REATI AMBIENTALI**

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 81 di 112
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

## 1. I reati rilevanti

Con il d.lgs. 121/2011 è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite "poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza" (art. 3) nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda e considerate "a rischio", la commissione dei reati presupposto della responsabilità ex crimine degli Enti in materia ambientale, così come individuati nel dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

Il processo di analisi dei rischi è stato svolto considerando la **natura contravvenzionale** dei reati di cui all'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001, per il cui perfezionamento è sufficiente il requisito della colpa (che sussiste quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), nonché la loro contestabilità anche a titolo di **concorso** (ad esempio, per irregolarità commesse da gestori ambientali incaricati dalla società).

I **reati ambientali** che possono verificarsi per Interbrennero S.p.A. sono quelli di seguito elencati.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 82 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Scarichi sul suolo – Art. 103 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1.</p>	200	300	3	6

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 83 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>				
<p><b><u>Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee – Art. 104 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. (Omissis)</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.</p>	200	300	3	6

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 84 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5., 6., 7. (Omissis)</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p><u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>				
<p><b><u>Scarichi in reti fognarie – Art. 107 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>	-	-	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 85 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Scarichi di sostanze pericolose – Art. 108 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>	-	-	-	-
<p><b><u>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose – Art. 137 comma 2 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>Quando le condotte sopra descritte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p>	200	300	3	6

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 86 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni – Art. 137 comma 3 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p>	150	250	-	-
<p><b><u>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite – Art. 137, comma 5 D.Lgs. 152/2006 - 1/2</u></b></p> <p>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p>	150	250	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 87 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - Art. 137, comma 5 D.Lgs. 152/2006 - 2/2</u></b></p> <p><u>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</u></p> <p>Le sanzioni di cui al punto precedente si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p>	200	300	3	6
<p><b><u>Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee – Art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	200	300	3	6
<p><b><u>Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi – Art. 187 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p> <p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli</p>	150	250	--	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 88 di 112
	PARTI SPECIALI		



DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.				
<b><u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Art. 256 comma 1 lettera a) D.Lgs. 152/2006 - 1/2</u></b> Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.	100	250	-	-
<b><u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) – Art. 256 comma 1 lettera b) D.Lgs. 152/2006 - 2/2</u></b> Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	150	250	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 89 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Discarica non autorizzata - Art. 256 comma 3 primo periodo D.Lgs. 152/2006 – 1/2</u></b></p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. <u>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u></p>	150	250	-	-
<p><b><u>Discarica non autorizzata - Art. 256 comma 3 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 – 2/2</u></b></p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. <u>Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u></p>	200	300	3	6

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 90 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b>Miscelazione di rifiuti – Art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006</b></p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>	150	250	-	-
<p><b>Bonifica dei siti – Art. 257 comma 1 D.Lgs. 152/2006</b></p> <p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p>	100	250	-	-
<p><b>Bonifica dei siti da sostanze pericolose Art. 257 comma 2 D.Lgs. 152/2006</b></p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	150	250	-	-
<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006</b></p> <p>Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il</p>	150	250	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 91 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.				
<b>Traffico illecito di rifiuti Art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006</b> Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.540 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	150	250	-	-
<b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 260 comma 1 D.Lgs. 152/2006</b> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	300	500	3	6

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 92 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria Art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006</u></b></p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	100	250	-	-
<p><b><u>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Art. 3 comma 7 L.549/93</u></b></p> <p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.</p> <p>Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	150	250	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 93 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Inquinamento ambientale - Art. 452 bis c.p.</u></b></p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	250	600	3	12
<p><b><u>Disastro Ambientale – Art. 452 quarter c.p.</u></b></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	400	800	3	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 94 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Delitti colposi contro l'ambiente – Art. 452 quinques c.p.</u></b></p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	200	500	-	-
<p><b><u>Circostanze aggravanti – Art. 452 octies c.p.</u></b></p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	300	1000	-	-

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 95 di 112
	PARTI SPECIALI		

## 2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio

I suddetti reati potrebbero essere astrattamente commessi, con riferimento a tutti i diversi settori di intervento dell'azienda e potrebbero trovare causa anche nell'attività svolta in favore delle controllate.

Le attività considerate a rischio sono le seguenti:

- a. individuazione e classificazione dei rifiuti;
- b. gestione di depositi temporanei;
- c. gestione della fase di trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio (verifica delle autorizzazioni, compilazione del FIR o della scheda SISTRI);
- d. individuazione degli impianti di recupero e/o di smaltimento ove avviare i rifiuti, le attività di avvio e di verifica del corretto smaltimento e recupero;
- e. gestione delle informazioni elettroniche attraverso il SISTRI;
- f. osservanza delle prescrizioni impartite con i provvedimenti autorizzatori;
- g. gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
- h. gestione delle acque di scarico e delle acque meteoriche di dilavamento;
- i. gestione di sostanze, merci o rifiuti pericolosi;
- j. movimentazione mezzi e merci.

## 3. Destinatari della parte speciale "G"

Destinatari della presente parte speciale sono:

- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- i delegati all'utilizzo e conservazione dei dispositivi USB del SISTRI;
- in generale, gli operatori che si occupano della gestione di rifiuti, della movimentazione merci e delle sostanze pericolose.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 96 di 112
	PARTI SPECIALI		



#### 4. Regole di carattere generale

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio sono svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme del Codice Comportamento, seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Ai fini della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, scarichi, uso di sostanze pericolose, contaminazioni e tutela delle specie protette;
- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato;
- in considerazione della particolarità della normativa in materia ambientale, in caso di dubbio, contattare tempestivamente qualificati consulenti esterni per un loro parere;
- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25 undices del D.Lgs. 231/2001).

È inoltre fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

#### 5. Protocolli specifici

In linea con i principi generali sopra riportati, la Società si è dotata e ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno la seguente documentazione aziendale:

- Codice di Comportamento;
- Organigramma aziendale e struttura delle funzioni aziendali;

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 97 di 112
	PARTI SPECIALI		

- Sistema di Gestione Ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001:2004, il quale in particolare prevede le seguenti procedure di gestione volte alla prevenzione dei reati indicati al punto 1:
  - **Aspetti ambientali**, che ha lo scopo di definire le responsabilità e modalità operative messe in atto dalla Società per individuare gli aspetti ambientali delle proprie attività e di quelle su cui può avere influenza, al fine di determinare quelli che possono avere impatti significativi sull'ambiente;
  - **Comunicazioni**, che ha lo scopo di descrivere le responsabilità e modalità operative messe in atto dalla Società per assicurare che i) le comunicazioni interne fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione; ii) le comunicazioni da e per l'esterno, inerenti gli aspetti ambientali ed il Sistema di Gestione;
  - **Sorveglianza e misurazioni**, che ha lo scopo di definire le responsabilità e modalità operative messe in atto dalla Società per sorvegliare e misurare le caratteristiche delle proprie attività e gli aspetti ambientali giudicati significativi; più in particolare, sono oggetto della presente procedura le attività di sorveglianza inerenti: i) le emissioni in atmosfera, ii) la contaminazione del suolo; iii) la gestione dei rifiuti e l'uso delle risorse naturali; iv) il rumore;
  - **Prescrizioni legali ed altre**, che ha lo scopo di definire le responsabilità e modalità inerenti l'identificazione e l'accesso alle prescrizioni legali e di altro tipo sottoscritte dalla Società che riguardano le attività svolte ed i servizi erogati e che prevede la tenuta di un Registro delle prescrizioni ambientali legislative e altre che contiene l'indicazione delle norme applicabili alle attività ed ai servizi della Società,
 oltre alle seguenti procedure di sistema:
  - **Controllo dei documenti e dei dati e dei dati elettronici**, avente lo scopo di definire le responsabilità e le modalità per la gestione controllata della Documentazione aziendale rilevata ai fini della qualità;
  - **Controllo delle registrazioni della qualità sicurezza e ambiente**, che prevede la predisposizione di un rapporto almeno annuale alla Direzione per esaminare l'andamento della qualità e dell'ambiente all'interno ed all'esterno dell'Azienda, identificando problemi e aree di miglioramento;
  - **Controllo del prodotto non conforme**, avente lo scopo di stabilire un metodo corretto ed efficace che consenta di i) identificare tempestivamente le non conformità; ii) provvedere alla

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 98 di 112
	PARTI SPECIALI		

loro sicura identificazione; iii) decidere le modalità di trattamento delle NC; iv) creare una base di dati e di informazioni su problemi di qualità/ambiente ripetitivi onde evitare opportune azioni correttive ed evitare preventivamente la ripetizione delle NC rimuovendo le cause; v) emettere rapporti di NC compilati in modo omogeneo;

- **Azioni correttive e preventive**, che individua le responsabilità e le modalità delle Azioni Correttive e Preventive su processi ed organizzazione al fine di prevenire, eliminare o minimizzare la ripetizione di problemi sistematici di Qualità o di aspetti ambientali, sia all'interno che all'esterno della Società.

- **Verifiche ispettive interne della qualità sicurezza e ambiente**, che definisce i criteri generali, le metodologie operative e le responsabilità delle Verifiche Ispettive interne con lo scopo di verificare la conformità del SQSA a quanto previsto dal Manuale e di valutare se le attività svolte per la qualità risultano idonee al conseguimento degli obiettivi di qualità prestabiliti;

- **Selezione e addestramento del personale**, definisce le responsabilità delle attività finalizzate alla selezione e gestione dell'addestramento e della qualificazione del personale;

- Gestione dei rifiuti tramite SISTRI.

Interbrennero S.p.A. ha inoltre adottato le seguenti istruzioni operative concernenti:

- la gestione dei rifiuti;
- l'erogazione carburante;
- l'attività di lavaggio mezzi;
- le attività di riciclaggio (carta).

La Società ha adottato un Protocollo ADR, implementato delle Procedure e delle Istruzioni operative per la gestione delle attività in ADR.

Al fine di ricondurre a livelli accettabili i rischi connessi al verificarsi di eventi dannosi anche al di fuori dello spazio interportuale, Interbrennero S.p.A., attraverso le procedure di gestione della qualità, monitora le attività di carico e scarico e svolge verifiche e controlli preliminari rispetto a quelli ulteriori eseguiti successivamente da un verificatore esterno di FS.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 99 di 112
	PARTI SPECIALI		

Interbrennero S.p.A. ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispetto ai rischi della possibile commissione dei reati presupposto indicati al punto 1) e provvederà inoltre a:

- integrare l'Istruzione Operativa per la gestione dei rifiuti in vista della futura entrata in vigore del SISTRI;
- integrare la Procedura Approvvigionamenti prevedendo una verifica affinché le sostanze acquistate dall'azienda non contengano sostanze lesive per l'ozono di cui alla Tabella A e B allegata della legge 549/93;
- integrare la Procedura Piano di Emergenza prevedendo alcune istruzioni per la gestione di eventuali contaminazioni provocate/rinvenute sulle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) con particolare riferimento alle comunicazioni agli Enti ai sensi dell'art. 242 d.lgs. 152/2006;
- formalizzare ulteriormente tutte le attività di verifica svolte dal personale aziendale circa la conformità e sicurezza dei carichi;
- inserire una clausola risolutiva espressa nei contratti con i consulenti e con i gestori ambientali in caso di violazione del Codice Comportamento e del Modello

#### **6. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione nel caso di comportamenti che siano in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Comportamento e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 100 di 112
	PARTI SPECIALI		

Le funzioni aziendali richiederanno assistenza dell'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo delle verifiche svolte, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

## **7. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 101 di 112
	PARTI SPECIALI		

## PARTE SPECIALE "H"

### ALTRI REATI

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione n. 03/2018	Pagina 102 di 112
---------------------------------	--	------------------------	----------------------

## 1. I reati rilevanti

In considerazione delle attività svolte dalla Società, Interbrennero S.p.A. ritiene di considerare anche le seguenti ipotesi di reato:

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Associazione per delinquere Art. 416 comma 6 , Art. 600,601,602</u></b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	400	1000	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 103 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Associazione per delinquere Art. 416 escluso comma 6</u></b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	300	800	12	24
<p><b><u>Associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416 bis</u></b></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p>	400	1000	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 104 di 112
	PARTI SPECIALI		



DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>				
<p><b><u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art.74 DPR 309/90</u></b></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p>	400	1000	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 105 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>				

<p><b><u>Interbrennero spa</u></b></p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p>	<p>Edizione n. 03/2018</p>	<p>Pagina 106 di 112</p>
	<p>PARTI SPECIALI</p>		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Termini di durata massima delle indagini preliminari Art. 407, comma 2 lett.a) numero5) c.p.</u></b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110</p> <p><b><u>(Armi e munizioni comuni da sparo)</u></b> (omissis)</p> <p>Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)</p>	300	800	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 107 di 112
	PARTI SPECIALI		

DESCRIZIONE REATO	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p><b><u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377 bis</u></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	100	500	-	-
<p><b><u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – 603 bis c. p.</u></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo</p>	400	1000	12	24

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 108 di 112
	PARTI SPECIALI		

<p>palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p>				
--	--	--	--	--

## 2. Individuazione delle Aree di Attività a Rischio

Potranno considerarsi a rischio le seguenti attività aziendali che comportano:

- la definizione di transazioni di natura finanziaria e di investimenti con soggetti terzi “a rischio”, con trasferimento o utilizzo di beni o disponibilità finanziarie;
- la gestione di operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazioni a Rischio).
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa o penale, in particolare in veste di imputati, testimoni o di persone informate dei fatti;
- le attività di gestione del servizio autoportuale;
- le attività di selezione e formazione del personale.

Tali attività dovranno considerarsi a rischio anche nell’ipotesi in cui vengano svolte in favore delle società controllate.

## 3. Destinatari

Svolgeranno funzioni potenzialmente a rischio:

- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- l’Amministrazione;
- l’Ufficio Acquisti;
- il Responsabile Terminal.

## 4. Regole di Carattere Generale

Gli organi sociali di Interbrennero S.p.A. ed i dipendenti o consulenti nell’ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l’obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 110 di 112
	PARTI SPECIALI		

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- b) monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- c) prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa.

## 5. Protocolli Specifici

Interbrennero S.p.A., in particolare, ha già:

- adottato il Codice Comportamento;
- formalizzato i poteri di firma presso gli istituti bancari;
- adottato una procedura per la gestione degli approvvigionamenti;
- adottato una procedura per la valutazione dei fornitori;
- adottato una procedura per la selezione e l'addestramento del personale.

La società ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispetto ai rischi della possibile commissione dei reati presupposto indicati al punto 1) e sta inoltre provvedendo:

- ad implementare una procedura per l'avvio e la gestione delle Operazioni a Rischio (che prevede l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'Operazione e delle caratteristiche di quest'ultima, l'individuazione del Responsabile Interno, la predisposizione della Scheda di Evidenza, la segnalazione delle Operazioni a Rischio all'Organismo di Vigilanza, la costituzione dell'archivio per la registrazione e conservazione dei dati identificativi dei soggetti coinvolti e delle altre informazioni riguardanti le Operazioni a Rischio), per tali intendendosi che operazioni finanziarie

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 111 di 112
	PARTI SPECIALI		

con soggetti terzi, l'assunzione e/o l'ingresso di soggetti esteri e/o trasferimento di soggetti all'estero, o comunque operazioni sospette;

- ad inserire di una clausola risolutiva espressa in tutti i contratti con i consulenti esterni e agenti operante in caso di violazione del Modello e Codice Comportamento.

## **6. Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione nel caso di comportamenti che siano in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Comportamento e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio. Inoltre all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata l'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale della Società quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo delle verifiche svolte, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

## **7. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello è applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla Parte Generale, che si intende qui richiamato e le sanzioni specifiche indicate nelle tabelle sopra riportate.

<b><u>Interbrennero spa</u></b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione n. 03/2018	Pagina 112 di 112
	PARTI SPECIALI		